


# LAVORI IN QUOTA E DISPOSITIVI ANTICADUTA

DOCENTE

*Ing. Umberto SERIO*

# Lavori in quota e dispositivi anticaduta

## ▶ LAVORO IN QUOTA



**Definizione di lavoro in quota  
(art. 107):**

**attività lavorativa che espone il  
lavoratore al rischio di caduta  
da una quota posta ad altezza  
superiore a 2 m rispetto ad un  
piano stabile**

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***Le norme da applicare nell'esecuzione di lavori in quota sono riportate al Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.***



# ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***Il lavoro in quota  
è una condizione lavorativa che  
può interessare qualsiasi  
lavoratore***



# **Lavori in quota e dispositivi anticaduta**

**La caduta dall'alto è un  
rischio grave = mortale**

**I criteri fondamentali di protezione  
dalle cadute dall'alto si applicano  
anche nel lavoro con funi:**

**- proteggersi da prima a dopo**

**- non restare mai senza collegamento**

# **Lavori in quota e dispositivi anticaduta**

Come **prevenire** le cadute dall'alto:

**1. percepire il rischio =  
saperlo individuare prima**

**2. non sottovalutare il rischio =  
evitare:**

- **fretta**
- **stanchezza**
- **abitudine all'altezza**
- **rallentamento dovuto ai DPI**
- **pensare di essere più forti**
- **pensare che tanto non succede**

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***L'analisi della presenza del rischio di caduta dall'alto e i metodi necessari a contrastarlo fanno parte della **valutazione dei rischi.*****



# ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***La valutazione dei rischi  
nel lavoro in quota***

***La valutazione dei rischi deve rispettare gli  
articoli 28-29-30 del D.Lgs. 81/2008  
Ricordarsi di prendere in esame:***

***valutazione degli aspetti tecnici***

***valutazione degli aspetti oggettivi***

***valutazione degli aspetti soggettivi***



# ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***Valutazione degli aspetti **tecnici**:***  
***In questa fase si decide il metodo di accesso  
in quota da adottare***



# *Lavori in quota e dispositivi anticaduta*

*Valutazione degli aspetti **oggettivi**:  
la scelta del metodo di accesso in quota deve  
essere compatibile con gli aspetti oggettivi*



# ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***Valutazione degli aspetti **soggettivi**:***  
***la scelta del metodo di accesso in quota***  
***richiederà la formazione del personale***



# ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***Esempio di lavoro in quota:  
accesso e posizionamento mediante funi***



# ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

## ▶ **Obblighi del Datore di Lavoro**

**- Art. 111 -**

***Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota***



***Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.***

# **Lavori in quota e dispositivi anticaduta**

1. **Il datore di lavoro**, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, **sceglie le attrezzature di lavoro** più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
  - a) **priorità alle misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;
  - b) **dimensioni delle attrezzature di lavoro** confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

# ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***Come scegliere il sistema di accesso in quota?***

***Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.***



## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***




***Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.***

***- Importanza di una procedura di gestione dell'emergenza dovuta alla sospensione -***

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.***  
***- Raddoppio dei collegamenti anticaduta per eseguire passaggi in quota -***



# Lavori in quota e dispositivi anticaduta

**Quando usare le scale portatili?**

- 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una *scala a pioli* quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure *non è giustificato* a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.**

# ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

***Come usare le scale portatili?***  
***Per l'uso delle scale applicare le***  
***norme dell'art. 113.***



## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### **▶ Articolo 113 – Scale**

- ▶ 1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
- ▶ Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente.

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### **▶ Articolo 113 – Scale**

- ▶ Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
- ▶ 2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### **▶ Articolo 113 – Scale**

- ▶ La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
- ▶ Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### ▶ **Articolo 113 – Scale**

- ▶ 3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.

## *Lavori in quota e dispositivi anticaduta*

### ▶ **Articolo 113 – Scale**

- ▶ I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio.
- ▶ E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### **▶ Articolo 113 – Scale**

- ▶ Esse devono inoltre essere provviste di:
- ▶ a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
- ▶ b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### **▶ Articolo 113 – Scale**

- ▶ 4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3.
- ▶ Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.

# *Lavori in quota e dispositivi anticaduta*

## ▶ **Articolo 113 – Scale**

- ▶ Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
- ▶ 5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporta pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

# ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

## ▶ **Articolo 113 – Scale**

- ▶ 6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
- ▶ a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### ▶ **Articolo 113 – Scale**

- ▶ b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- ▶ c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### **▶ Articolo 113 – Scale**

- ▶ d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- ▶ e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a filo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- ▶ f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### **▶ Articolo 113 – Scale**

- ▶ 7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
- ▶ 8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### **▶ Articolo 113 – Scale**

- ▶ a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- ▶ b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- ▶ c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

## ***Lavori in quota e dispositivi anticaduta***

### ▶ **Articolo 113 – Scale**

- ▶ d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
- ▶ 9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata

*Lavori in quota e dispositivi anticaduta*

**GRAZIE  
DELL'ATTENZIONE**

